



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

ALLEGATO 1)

alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

SOTTOMISURA 8.3

“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

BANDO ANNUALITA' 2019



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

1.	DESCRIZIONE FINALITÀ DELLA SOTTOMISURA.....	3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	6
4.	BENEFICIARI	6
5.	LIVELLO ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	6
6.	MASSIMALI DI FINANZIAMENTO	6
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	7
7.1.	Ambiti di applicazione.....	7
7.2.	Condizioni di ammissibilità	7
7.3.	Condizioni di ammissibilità relative alla domanda	8
8.	SPESE AMMISSIBILI	8
8.1.	Interventi.....	9
8.2.	Costi ammissibili.....	10
9.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	14
10.	SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.....	15
11.	CRITERI DI SELEZIONE.....	16
12.	PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	17
13.	PROCEDURE OPERATIVE:	17
13.1.	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.....	17
13.2.	Presentazione della domanda di sostegno	18
13.3.	Emissione della prima graduatoria regionale	20
13.4.	Presentazione dei progetti.....	20
13.5.	Istruttoria della domanda di sostegno e del progetto	22
13.6.	Presentazione delle domande di pagamento	27
13.7.	Correzione errori palesi	30
13.8.	Varianti	31
13.9.	Proroghe.....	32
14.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	33
15.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	33
16.	RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)	34
17.	RITIRO DI DOMANDE DI SOSTEGNO, DI PAGAMENTO E ALTRE DICHIARAZIONI	34
18.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	34
19.	REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	35
20.	DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI	36
21.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	36
22.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	37
23.	DISPOSIZIONI FINALI.....	37
24.	ALLEGATI.....	37



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

1. DESCRIZIONE FINALITÀ DELLA SOTTOMISURA

Il presente bando definisce le modalità e le procedure connesse all'attuazione della sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020.

La finalità della sottomisura è sostenere investimenti finalizzati alla protezione degli ecosistemi forestali e prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi.

L'analisi SWOT ha evidenziato l'importanza del patrimonio forestale della Sardegna per l'ambiente, la biodiversità e il paesaggio e l'esigenza di prevenzione degli incendi che ogni anno distruggono migliaia di ettari di bosco e la necessità di promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione attraverso l'adozione di azioni di prevenzione della perdita di copertura forestale.

Inoltre la SWOT evidenzia la necessità di accrescere la resilienza dell'ecosistema forestale attraverso il sostegno a una razionale gestione del bosco e quindi di preservarne la capacità di assorbimento di gas serra.

Il Piano regionale antincendi contiene un'analisi del fenomeno degli incendi boschivi e una descrizione delle possibili risposte in materia di prevenzione per salvaguardare il territorio forestale e agroforestale.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
 - Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. -;
 - Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4 Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola;
 - Legge n. 8 del 27/04/2016 Legge forestale della Sardegna;
 - Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali), assunte quale standard minimo di buona gestione forestale;
 - PFAR (Piano Forestale Ambientale Regionale) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/1 del 24 maggio 2018 di approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019. Anno 2018";
 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
 - Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014;
 - Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
 - Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii. (legge n 300/2000);
 - Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".
 - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Documento nazionale "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
- Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;
- Determinazione dell'AdG n 10409-351 del 12.7.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020";
- Determinazione dell'AdG n 5357-165 del 13.04.2018 concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Sardegna – Direttive per l'attuazione della Misura 8 - sottomisura 8.3 " Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" – ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.";
- Regime di aiuto in esenzione SA.50990(2018/XA), autorizzato dai Servizi della Commissione, avente ad oggetto la sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del PSR 2014-2020, notificato sul SANI2 e registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto 994345;
- Regime di aiuto in esenzione SA.50990(2018/XA), autorizzato dai Servizi della Commissione, avente ad oggetto la sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del PSR 2014-2020, notificato sul SANI2 e registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto 994345;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 282/DecA/8, del 05.02.2019,, "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Direttive per l'attuazione del bando della Misura 8, sottomisura 8.3 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"– annualità 2019.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie della sottomisura ammontano a €. 13.000.000,00, per il presente bando risultano disponibili €. 10.357.998,00, eventualmente incrementati dalle economie risultanti a seguito del pagamento di tutte le domande della Misura 226 del PSR 2007/2013.

L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di incrementare le risorse finanziarie e di far scorrere la graduatoria che verrà predisposta.

4. BENEFICIARI

I soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di sostegno sono:

- Privati singoli o associati titolari di superfici forestali;
- Comuni singoli o associati titolari di superfici forestali;

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014 (il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile).

5. LIVELLO ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale. Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, l'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 100% degli investimenti riconosciuti ammissibili.

6. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il volume massimo di investimento ammissibile per singolo progetto è fissato in €. 200.000,00.

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a €. 15.000,00.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

Per quanto disposto al paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del contributo concesso.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regime di aiuto in esenzione SA.50990(2018/XA), registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto 994345.



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

7.1. Ambiti di applicazione

L'intervento si attua in tutto il territorio forestale della Regione Sardegna.

7.2. Condizioni di ammissibilità

Le superfici oggetto d'intervento devono:

1. essere classificate a "bosco"¹;
2. essere individuate ad "Alto" e/o "Medio" rischio di incendio dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019. Anno 2018, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/1 del 24 maggio 2018, e identificabili dallo shape file delle Aree a rischio di incendio allegato al presente bando (Allegato A);
3. Avere una superficie minima accorpata classificata a bosco di ha 5;
4. Il richiedente deve avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali oggetto d'intervento.
5. Per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari accorpate le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o da uno strumento equivalente², approvato.

¹ Ai sensi dell'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente Programma di Sviluppo Rurale corrisponde a quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii.(D.Lgs 34/2018) la quale in sintesi prevede che si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Tale definizione si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490. Inoltre sono assimilati a bosco:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.

² Per "strumento equivalente" si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, Piano sommario dei tagli, Piani di gestione dei siti Natura 2000 o di altre aree protette, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione foreste sostenibile (GFS) e coerente con quanto definito nel "Approach to National Forest Programmes in Europe" MCPFE 2002.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento le superfici forestali beneficiarie³ di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 34.

7.3. Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

In conformità all'art. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli interventi si applicano alle PMI ed alle grandi imprese. Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14, articolo 2, punto 14, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un Comune, come previsto dall'art. 37 (4) del Reg. (UE) n. 702/2014.

Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda e, nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 5 anni (a far data dall'atto di approvazione definitiva dell'accertamento finale).

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda on-line (rilascio) ad eccezione della disponibilità giuridica dei terreni non in proprietà che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione del sostegno. Pertanto il richiedente nel predisporre il contratto d'affitto o concessione, è invitato a tener conto dei 5 anni di impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, dei 12 mesi per la realizzazione del progetto e dell'eventuale proroga.

8. SPESE AMMISSIBILI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a sostegno unicamente le seguenti voci di spesa:

- Spese di progettazione, oneri per consulenze, direzione lavori e spese generali, ammesse sino a un massimo del 10 % degli investimenti ammessi a contributo;
- investimenti forestali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio: tagli colturali, asportazione di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, diradamenti, tagli

³ Per beneficiarie si intendono le superfici che hanno beneficiato o hanno in corso un finanziamento a valere sugli interventi indicati



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

intercalari eliminazione di specie alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, o asportazione della biomassa, consolidamento sponde alvei torrentizi e fluviali, realizzazione, adeguamento e manutenzione di fasce parafuoco, sentieri e piste forestali collegate alle opere di prevenzione antincendi;

- Investimenti forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali: asportazione di vegetazione infestante e sagomatura del reticolo idrografico minore, realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale, captazione e deflusso di acque superficiali, sistemazioni di versanti interessati e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale.

Tutto quanto previsto può essere finanziato una sola volta per tutta la durata del programma 2014/2020.

Ai sensi dell'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari, entro i limiti previsti nel provvedimento di finanziamento, comprovate da fatture quietanzate e mandati di pagamento e/o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Nell'ambito delle spese generali sono comprese: la progettazione e la direzione lavori, compresi i costi relativi all'esecuzione dei rilievi di individuazione e misurazione delle aree di saggio; ricerche e analisi di mercato; sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 Reg. (UE) n. 1305/13, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.

In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati.

Non possono beneficiare del sostegno le superfici per i quali il beneficiario ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

8.1. Interventi

Conformemente a quanto previsto dalla scheda di misura sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- investimenti di realizzazione, miglioramento, di sistemazioni idraulico-forestali;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- investimenti di miglioramento, di infrastrutture di protezione di supporto alle attività di antincendio boschivo (fasce parafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo);
- investimenti selvicolturali di gestione, che mirano alla diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio, finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali.

Gli investimenti dovranno essere basati su interventi la cui necessità scaturirà da una preventiva e attenta analisi stazionale, eventualmente supportata, se necessario, dai dati raccolti nella elaborazione dei rilievi effettuati su aree di saggio. L'eventuale insufficienza nell'analisi progettuale potrebbe comportare, in fase istruttoria, l'emissione di un parere parzialmente o totalmente sfavorevole all'intervento.

Pur riconoscendo l'elevato costo rappresentato dall'esecuzione dei rilievi di individuazione e misurazione delle aree di saggio, che possono essere inserite nella voce delle spese generali legate alla predisposizione del progetto, si raccomanda di non semplificare eccessivamente la descrizione della situazione stazionale anche per non incorrere in errori di stima delle quantità di lavori da eseguire.

La rappresentatività della quantità e qualità dei lavori stimati è sottoposta alla valutazione del C.F.V.A. (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna); gli interventi dovranno essere eseguiti nelle epoche stabilite per legge per ciascuna operazione ed eventuali deroghe potranno essere concesse solo dal C.F.V.A.

8.2. Costi ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dagli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la realizzazione degli investimenti indicati al precedente capitolo ed eseguite nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso interventi non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR, quella con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre ditte differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Qualora il richiedente il sostegno sia un Ente Pubblico o un'aggregazione di più Enti Pubblici o Pubblico/Privato, dovranno essere rispettate le procedure per la definizione della congruità dei prezzi (ad esempio indagine di mercato). In linea di principio dovranno, comunque, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016.

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Relativamente alla realizzazione di interventi a misura, devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento o in alternativa, come sopra descritto. Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la regolarità dell'intervento eseguito.

Per quanto sopra non riportato si rimanda al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale" adottato in Conferenza Stato Regioni nell'Intesa sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Al riguardo si evidenzia che relativamente alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, di cui al paragrafo 4.7 delle sopracitate Linee guida, considerato che per la presente sottomisura il



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

contributo pubblico erogato risulta pari al 100% del valore dell'investimento, il contributo in natura è **totalmente escluso** dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP (codice unico di progetto) da parte di Argea Sardegna immediatamente dopo la presentazione della domanda, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

Tracciabilità delle spese

Il beneficiario del sostegno deve utilizzare il CUP per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento. Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario del sostegno.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore).

b) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

c) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

e) *Mandato di pagamento*. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) *Pagamenti effettuati tramite il modello F24* relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- l'importo complessivo imponible dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50,00 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Qualora sia pertinente, il provvedimento che concede il contributo deve porre come condizione il rispetto da parte del soggetto beneficiario, delle pertinenti disposizioni del Codice degli appalti. Il contributo può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del Codice degli appalti. Il mancato rispetto del Codice degli appalti costituisce causa di decadenza dal contributo.

Modalità di esecuzione delle opere

In linea generale, i lavori possono essere eseguiti secondo le seguenti procedure:

1) **Lavori affidati ad una impresa esterna.** Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori, compresi i lavori agricoli/forestali, e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano". Una stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato rurale il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici. I documenti da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice. L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del prezzario regionale. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

2) **Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione.** In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola mano d'opera, pertanto i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la mano d'opera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzari regionali compreso l'utile d'impresa.

9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il sostegno verrà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 su richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo concesso a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. La richiesta di anticipazione, fatte salve le disposizioni di AGEA, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) 1035/2013, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Per gli enti pubblici è sufficiente una dichiarazione d'impegno a garanzia corrispondente al 100% dell'importo anticipato rilasciata a favore dell'Organismo Pagatore Agea.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti al sostegno pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e il sostegno sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Potrà inoltre essere erogato un acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

10. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura 8.3. Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

11. CRITERI DI SELEZIONE

Il documento di approvazione dei Criteri di selezione (prot. N. 428/GAB del 10.02.2016) prevede che le domande di sostegno siano valutate in base ai criteri di priorità, a ciascuno dei quali è attribuito il corrispondente "Punteggio", così come riportato nelle seguenti tabelle:

Principio di selezione: *tipologia del richiedente*

Criterio di priorità	Punteggio
Privati o Comuni singoli, titolari di superfici forestali (silvicoltori)	1
Privati e/o Comuni associati, titolari di superfici forestali (silvicoltori)	2
Punteggio massimo parziale	2

Principio di selezione: *localizzazione dell'intervento nelle zone a maggior rischio*

Criterio di priorità	Punteggio
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	1
Interventi proposti ricadenti in Comuni a rischio di incendio MOLTO BASSO	1
Interventi proposti ricadenti in Comuni a rischio di incendio BASSO	2
Interventi proposti ricadenti in Comuni a rischio di incendio MEDIO	3
Interventi proposti ricadenti in Comuni a rischio di incendio ALTO	4
Punteggio massimo parziale	5

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 7 punti. Per ottenere il finanziamento, le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 2 ottenuto dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per almeno due criteri di priorità.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla *localizzazione dell'intervento nelle zone a maggior rischio* si precisa che il requisito è soddisfatto solo nel caso in cui l'intervento interessi in misura prevalente il criterio di priorità interessato.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati, sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

I Criteri di priorità di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento del rilascio della domanda on-line.

In caso di parità di punteggio, la posizione nella graduatoria sarà determinata nell'ordine:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- dalla maggiore dimensione delle superfici forestali ricadenti in aree ad ALTO rischio di incendio;
- dalla maggiore dimensione delle superfici forestali ricadenti in aree a MEDIO rischio di incendio;
- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923);
- dal maggior numero di soggetti associati per la realizzazione dell'intervento;
- dalla maggiore dimensione delle superfici forestali interessate dagli interventi;
- dall'operazione con il minor costo complessivo.

12. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "graduatoria". La compilazione e la trasmissione delle domande di sostegno per via telematica utilizza la procedura informatica gestita dal sistema SIAN.

Il sistema sarà abilitato alla compilazione e trasmissione nel solo periodo di validità del bando.

I dati registrati nel fascicolo aziendale dell'anagrafe e necessari per la compilazione delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo stesso.

La domanda di finanziamento è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria.

In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo all'attribuzione del punteggio di valutazione. La procedura stessa provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei pesi di ciascun criterio di valutazione).

La compilazione delle domande di sostegno si conclude con l'operazione del "rilascio" a sistema che coincide con l'invio on line delle domande.

13. PROCEDURE OPERATIVE:

I richiedenti, così come definiti al par. 4 "beneficiari", che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di seguire le procedure indicate nei seguenti paragrafi:

13.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Per fascicolo aziendale si intende il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

L'articolo 3 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, stabilisce che il fascicolo aziendale fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e costituisce elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti e informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I Richiedenti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:

- la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

13.2. Presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno possono essere presentate dall' **11.02.2019** al **30.04.2019**.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso al sostegno.

Non è consentito avere in corso più domande di sostegno a valere sullo stesso bando o avviso pubblico; in caso di riapertura dei termini, i beneficiari potranno presentare una nuova domanda di sostegno solo a seguito dell'avvenuta richiesta di accertamento di regolare esecuzione e di presentazione sul sistema della domanda di pagamento del saldo.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'Azienda (Allegato B).

In linea generale il Servizio Territoriale competente è quello nel quale è ubicata la prevalenza dei terreni salvo i casi in cui l'intero intervento ricada in altri territori.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP; il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegato lo shape file dell'area oggetto di intervento.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate in difformità a quanto prescritto.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai CAA e ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale; nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>.

Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN. Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

13.3. Emissione della prima graduatoria regionale

Verificata la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande presentate, e sulla base delle dichiarazioni rese in domanda e del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, ARGEA Sardegna, con atto dirigenziale, provvederà a pubblicare, a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio di Argea Sardegna e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it, la prima graduatoria unica regionale entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande.

La graduatoria, sarà predisposta costituita dalle sottoelencate sezioni:

Sezione 1 – Domande finanziabili;

Sezione 2 – Domande ammissibili non finanziabili;

Sezione 3 – Domande escluse.

Nelle sezioni, per ciascun richiedente verrà riportato:

- identificativo della domanda;
- CUA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- motivo di esclusione (solo per la Sezione 3).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione, temporanea o definitiva, dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande non ammissibili.

13.4. Presentazione dei progetti

Sulla base della graduatoria come sopra definita, l'ARGEA Sardegna individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di contributo; gli interessati dovranno presentare, tramite PEC, il progetto di dettaglio all'ufficio competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria esonerando l'Ufficio dall'obbligo dell'invio della comunicazione agli interessati.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria sia finanziabile solo parzialmente per esaurimento delle risorse, il progetto può essere ammesso a finanziamento previa rimodulazione della proposta progettuale, oppure restare in attesa che si liberino risorse a seguito di rinunce, riduzioni del contributo richiesto o per archiviazione dei progetti.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal DPR n. 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista, mentre non è necessaria la firma del beneficiario in quanto è sufficiente la sottoscrizione con OTP (firma elettronica) della domanda di sostegno.

Il progetto di dettaglio, da presentare in formato "pdf", è composto dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa:

a) Elaborati tecnici

- Relazione Tecnica dei principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale nella quale dovranno essere riportate le informazioni inerenti le caratteristiche dell'area di intervento, l'inquadramento geografico, l'inquadramento climatico, l'inquadramento vegetazionale, il programma degli interventi, l'uso e il ripristino della viabilità forestale, i parametri dendrometrici, la descrizione particellare e dovrà inoltre essere dettagliata la modalità di realizzazione dell'intervento;
- Computo metrico, dovrà essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di intervento;
- Disegni delle opere e delle aree di intervento, gli interventi debbono essere riportati in scala adeguata e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.
- Cartografia
 - corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente definiti;
 - carta dell'area oggetto di intervento su base CTR in scala 1:10.000 con indicata la superficie in ha;
 - planimetria aziendale in scala opportuna dell'area di riferimento lorda con la precisa individuazione dei singoli corpi costituenti la superficie di intervento e con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;
 - planimetria aziendale in scala opportuna dell'area di riferimento lorda con la precisa individuazione dei singoli corpi costituenti la superficie di intervento e con l'indicazione delle superfici ad ALTO e MEDIO rischio di incendi, identificabili dallo shape file delle Aree a rischio di incendio allegato al presente bando (Allegato A);
 - Shapefile dell'area oggetto di intervento su supporto informatico;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Piano di Gestione forestale o strumento equivalente, approvato dall'Autorità competente nel caso di aziende con superficie forestale superiore a 100 ettari accorpate. Per la verifica dell'estensione delle superfici, per le quali risulti necessaria, o meno, la presenza dello strumento di pianificazione, si fa riferimento, oltre alle superfici oggetto di intervento, anche a quelle nella disponibilità del/dei soggetto/i richiedente/i presenti nel fascicolo aziendale alla data di rilascio della domanda di sostegno.

b) Documentazione amministrativa

Preventivi

Vedasi quanto indicato al punto 8.2. "Costi ammissibili".

Certificati e documenti vari

Nel caso di progetti presentati da Società, Associazioni, Cooperative o Comuni dovrà essere allegato lo Statuto/Atto costitutivo/altra tipologia di atto con la quale è stata formalizzata l'associazione, oltre alla deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Consiglio comunale, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Per investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà occorre produrre la relativa autorizzazione da parte del proprietario del fondo, qualora non già specificato nel contratto di affitto.

Eventuale altra documentazione necessaria (autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, ecc.) per l'attuazione dell'intervento.

13.5. Istruttoria della domanda di sostegno e del progetto

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN. Contestualmente avviene la trasmissione all'ufficio istruttore competente per l'istruttoria della domanda sottoscritta dal richiedente e/o della ricevuta di accettazione del rilascio prodotta dal SIAN.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando a pena di esclusione.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio) e la verifica viene effettuata con riferimento alla medesima data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare tutti i requisiti previsti, compreso il punteggio minimo richiesto dal Bando, pena il rigetto dell'istanza.

I punteggi e la posizione della domanda in graduatoria sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e nazionale o dal programma di sviluppo rurale e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica degli impegni, criteri di ammissibilità e selezione e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'Ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli interventi e la relativa spesa ammissibile sono determinati con l'istruttoria tecnico-amministrativa; la spesa per essere ammissibile deve essere:

- direttamente imputabile all'operazione, vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi della misura/sottomisura/tipo d'intervento del PSR;
- pertinente rispetto all'azione e/o intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione e/o intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione e/o intervento oggetto della sovvenzione.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, per incarichi di Progettazione, Relazioni specialistiche, Rilievi, etc., può essere utilizzata:

- nel caso di beneficiari pubblici o associazioni pubbliche o pubblico-privato, la procedura di indagine sul mercato oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria);
- Nel caso di beneficiari privati, o di loro associazioni la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata attraverso una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da professionisti differenti riportanti nei dettagli:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- l'oggetto della prestazione;
- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

A conclusione della verifica si sceglie quello ritenuto più idoneo.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento d'istruttoria e concessione del sostegno.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione, fissato per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e sostegno ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 30 giorni dal momento in cui verrà resa disponibile la relativa procedura informatizzata.

I beneficiari pubblici o associazioni pubbliche o pubblico-privato, finanziabili, ai fini della determinazione della concessione del finanziamento, devono presentare al competente ufficio istruttore di Argea Sardegna le procedure di aggiudicazione della gara per i servizi di progettazione. L'istruttore verifica che le procedure di gara siano conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno a verificare che le superfici forestali ammesse a finanziamento non abbiano beneficiato di aiuti a valere sulle misure PSR 2007/2013 122, 225 e 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg.1305/2013, art. 34, o di eventuali altri **contributi già erogati**: tale controllo comprende procedure tendenti ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che il sostegno totale non superi i massimali di sostegno ammessi.

La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Qualora venga richiesto il sostegno per l'esecuzione di interventi silvocolturali, copia del progetto dovrà essere trasmessa al C.F.V.A. che provvederà all'emissione del parere forestale in merito agli interventi proposti, previa verifica della necessità di acquisire ulteriori pareri/autorizzazioni da altre istituzioni interessate. Il parere forestale sarà inviato dal C.F.V.A. all'ufficio ARGEA competente.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- a) la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

- b) la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto.
- c) la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- d) la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.
- e) la verifica tecnica dell'**idoneità/non idoneità delle proposte progettuali**.
- f) la verifica della **ragionevolezza e congruità delle spese proposte**.
- g) una **visita in situ** (sopralluogo preliminare) per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto:
 - per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
 - per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
 - per accertare la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà, che può essere conseguita dopo la domanda ma comunque prima della concessione del sostegno, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (*rilascio*). Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa o gli eventuali interventi richiesti.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

A conclusione della fase di istruttoria e di concessione, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni).

13.6. Presentazione delle domande di pagamento

Successivamente alla verifica, da parte di Argea Sardegna e a seguito di concessione del finanziamento i beneficiari potranno presentare:

Domanda di pagamento di anticipazione

Per quanto previsto dagli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo quanto indicato al par. 9 del presente bando, i beneficiari del sostegno possono richiedere, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line;
- fidejussione o dichiarazione d'impegno a garanzia del sostegno mediante la procedura on-line;
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori (convenzione di incarico professionale, nel caso di enti pubblici e contratto nel caso di privati);
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori; nel caso di beni mobili (es. acquisto di macchine o attrezzi) è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

La domanda di anticipazione può essere presentata entro 6 mesi dalla concessione, prorogabili di ulteriori 2 mesi.

Domanda di pagamento del SAL (stato avanzamento lavori)

Il beneficiario per poter richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori deve aver sostenuto minimo il 50% della spesa concessa e aver avviato l'iter di approvazione da parte degli enti competenti, a tal fine deve:

1. compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line;
2. presentare gli originali dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti);
3. copia dei documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

4. stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale);
5. eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori;

Nel caso in cui il richiedente sia beneficiario di anticipazione può richiedere un solo SAL, due nel caso in cui non ha presentato domanda di pagamento di anticipazione. In caso di cumulo dell'anticipazione all'acconto si potrà erogare fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

L'acconto da erogare non viene decurtato dell'anticipazione eventualmente percepita, la garanzia prestata sull'anticipazione sarà però svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella determina di concessione.

Domanda di pagamento del saldo finale

Il beneficiario per poter richiedere l'erogazione del saldo deve:

1. compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line;
2. certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
3. copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
4. copia dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.);
5. planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria in caso di acquisto di sole macchine o attrezzature);
6. relazione sullo stato finale, a firma del soggetto incaricato;
7. eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.
8. eventuale altra documentazione.

La chiusura dell'intervento deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente.

In fase di saldo, a conclusione dell'operazione, se del caso sarà svincolata la garanzia.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda di pagamento presentata, la verifica:

- A. della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- B. dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi delle domande di pagamento sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. Di conseguenza in presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo, si verifica che il sostegno totale non superi i massimali di sostegno ammessi.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

13.7. Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di sostegno riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un sostegno, o il pagamento, di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erraneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):

- errori di calcolo;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

13.8. Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una diminuzione della classe di priorità in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità che devono essere comunque comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) consistono in modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;
- b) L'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario.

13.9. Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente che previa istruttoria accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a chiudere l'intervento per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'intervento possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dell'intervento; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.



14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito. Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

15. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi al pagamento finale.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

16. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi.

17. RITIRO DI DOMANDE DI SOSTEGNO, DI PAGAMENTO E ALTRE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione del sostegno nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Non è consentita la voltura della domanda di sostegno prima della concessione.

19. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui al paragrafo 8, o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, e altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso sia accertata una inadempienza grave, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione con revoca integrale del provvedimento concessivo e, ai sensi dell'art. 35 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno.

Essa determina:

- a. l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b. l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo di cui alla lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

20. DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue:

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di Argea per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).

Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- o Per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- o Per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto).

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

21. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1)
alla determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019

22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.

Con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017 dell'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020, sono state approvate le "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" recanti gli obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale di cui al documento allegato al presente bando "Allegato C – Disposizioni di materia di informazioni e pubblicità", a cui si rimanda integralmente.

L'inadempienza all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sui finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel Bando si fa espressamente riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati e saranno utilizzati per le finalità connesse al regolare svolgimento delle attività relative al presente bando. I dati raccolti saranno comunicati a terzi limitatamente all'espletamento della valutazione delle domande per eventuali adempimenti di legge.

24. ALLEGATI

Allegato A – Shape file delle Aree a rischio di incendio dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Allegato B – Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna

Allegato C – Disposizioni di materia di informazioni e pubblicità